

CIRCOLARE n. 11 – Novembre 2021

Vado Ligure, lì 6 dicembre 2021

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	2
A.1.1) Decreto controlli sui bonus edilizi	2
A.1.2) Bonus edilizi: la cessione del credito d’imposta	2
A.1.3) Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione	2
A.2. FINANZA LOCALE	3
A.2.1) Contabilità armonizzata: aggiornamento	3
A.2.2) Situazione patrimoniale semplificata	3
B. PRASSI	3
B.1. I.V.A.	3
B.1.1) Gestione IVA del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	3
B.1.2) Centri di accoglienza per migranti: aliquota IVA per costruzione e recupero	4
B.1.3) Eredi del professionista ed obbligo di fatturazione	4
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	4
B.2.1) Credito d’imposta sanificazione ex art. 125, D.L. n. 34/2020: chiarimenti	4
A.1.1) Credito d’imposta sanificazione ex art. 32, D.L. n. 73/2021: codice tributo	4
A.1.2) Bonus edilizi	5
A.2. VARIE	5
A.2.1) Complesso di servizi in biblioteca	5
A.2.2) Bilancio di previsione 2022 degli enti ed organismi pubblici	5
A.2.3) Ripartizione indebiti ex art. 150, D.L. n. 34/2020	5
B. GIURISPRUDENZA	6
B.1. VARIE	6
B.1.1) Crediti d’imposta	6
SEZIONE II – FOCUS	7

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1. IRPEF – Sostituti d'imposta

A.1.1) Decreto controlli sui bonus edilizi

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrato in vigore il 12 novembre scorso, il decreto recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Il decreto introduce modifiche alla disciplina del superbonus 110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. In particolare, viene esteso l'obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta. L'obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus al 110% e si prevede che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese.

[\(Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 – G.U. n. 269 del 11-11-2021\).](#) 

A.1.2) Bonus edilizi: la cessione del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello, e relative istruzioni, per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. Le modifiche si sono rese necessarie al fine di recepire le novità di cui al Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

[\(Agenzia delle Entrate – Provvedimento del direttore n. 312528/2021 del 12 novembre 2021\).](#) 

A.1.3) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale è stato stabilito che la misura percentuale di fruibilità del credito d'imposta di cui all'articolo 32 del Decreto-legge n. 73/2021, è pari al 100% e, quindi, all'intero 30% delle spese sostenute.

[\(Agenzia delle Entrate – Provvedimento del direttore n. 309145/2021 del 10 novembre 2021\).](#) 

A.2. Finanza locale

A.2.1) Contabilità armonizzata: aggiornamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che apporta alcune modifiche ai principi contabili, schemi di bilancio e piano dei conti integrato. I correttivi riguardano, in particolare, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145/2018 ed hanno determinato la sostituzione dell'allegato a/1 sia riferito allo schema di bilancio di previsione (con decorrenza dal bilancio di previsione 2023-2025) sia riferito al rendiconto (con decorrenza dal rendiconto 2022).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 12 ottobre 2021](#) – G.U. n. 263 del 3-11-2021). [↗](#)

A.2.2) Situazione patrimoniale semplificata

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF, che abroga e sostituisce interamente il precedente decreto 10 novembre 2020, relativo alle modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale aggiornate alle nuove voci di dettaglio del Patrimonio netto ed ai nuovi criteri di alimentazione delle Riserve.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 12 ottobre 2021](#) – G.U. n. 263 del 3-11-2021). [↗](#)

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Gestione IVA del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello formulata da una srl che ha avuto in affidamento il servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, composto dagli immobili ad uso abitativo di proprietà dei Comuni associati nel "LODE" (Livello Ottimale d'Esercizio dell'Edilizia Residenziale Pubblica), ivi compresa la manutenzione straordinaria e le nuove edificazioni con contributi regionali (esclusi da IVA). In particolare, vengono chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti e sulla eventuale rifatturazione ai Comuni. L'Agenzia rileva, dalla documentazione prodotta con l'interpello, l'esistenza di un mandato senza rappresentanza dai Comuni alla società con la conseguente rilevanza IVA ed autonoma fatturazione nei rapporti fra mandatario e terzo e fra mandante e mandatario. Ne consegue che la società deve emettere fattura (in regime di scissione dei pagamenti) nei confronti dei Comuni e potrà detrarre l'IVA sugli acquisti.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 767 del 10 novembre 2021](#)). [↗](#)

B.1.2) Centri di accoglienza per migranti: aliquota IVA per costruzione e recupero

Con riferimento alla realizzazione ed alla manutenzione di Centri di accoglienza destinati alle persone migranti, poiché sono destinati al perseguimento di una vera e propria attività di assistenza volta al perseguimento di finalità di interesse collettivo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 3503/72 e la Circolare n. 1/E/94, ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10% ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-septies) e 127-quinquies) della parte terza, Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 768 del 10 novembre 2021](#)). ↗

B.1.3) Eredi del professionista ed obbligo di fatturazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di fatturazione non è derogabile; pertanto, nel caso in cui sorgano crediti per i quali il *de cuius* non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi. Essi dovranno chiedere la riapertura della partita IVA del *de cuius* e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 785 del 19 novembre 2021](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d’imposta

B.2.1) Credito d’imposta sanificazione ex art. 125, D.L. n. 34/2020: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono forniti chiarimenti in merito al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del D.L. n. 34/2020, come prorogato dall’articolo 32, D.L. n. 71/2021 per le spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021. L’Agenzia richiama i precedenti orientamenti e chiarisce che sono ammesse anche le spese per la somministrazione di tamponi al personale dipendente mentre restano escluse dal beneficio le spese per consulenze. L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire mediante compensazione in F24 oppure mediante scomputo diretto dalle imposte dirette risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2021.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 13/E del 2 novembre 2021](#)). ↗

A.1.1) Credito d’imposta sanificazione ex art. 32, D.L. n. 73/2021: codice tributo

E’ stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Il nuovo codice tributo è il seguente:

⇒ “**6951**” denominato “*CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 64/E dell’11 novembre 2021](#)). ↗

A.1.2) Bonus edilizi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con la quale vengono forniti i primi chiarimenti in merito alle misure urgenti introdotte dal Decreto-legge n. 157/2021 per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni. I chiarimenti riguardano sia i superbonus introdotti dall'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 sia gli ulteriori bonus di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 ed hanno ad oggetto, in particolare, il visto di conformità, l'asseverazione e la congruità delle spese.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021](#)). ↗

A.2. Varie

A.2.1) Complesso di servizi in biblioteca

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il complesso delle prestazioni di servizi includa sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle "proprie delle biblioteche" e sia attività e prestazioni non riconducibili in tale ambito applicativo, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l'affidamento del complesso delle prestazioni di servizio non può essere applicata la norma di esenzione dall'IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 763 dell'8 novembre 2021](#)). ↗

A.2.2) Bilancio di previsione 2022 degli enti ed organismi pubblici

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le istruzioni per una corretta predisposizione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti ed organismi pubblici nonché manifestata l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi, segnalando in particolare le modifiche intervenute nel corso del 2021. La circolare è articolata su schede tematiche che rendono più agevole la consultazione. Allegato alla circolare un utilissimo quadro sinottico dove sono riepilogate le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 26 dell'11 novembre 2021](#)). ↗

A.2.3) Ripartizione indebiti ex art. 150, D.L. n. 34/2020

L'INPS ha diramato chiarimenti in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 150 del D.L. 34/20; in particolare, l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, si attiene alle seguenti modalità operative:

- le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;
- al sostituto di imposta spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.

Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove regole, l'Inps assume la data di consegna della nota di debito al destinatario.

In casi di consegna della nota ante 19 maggio 2020, l'Istituto provvederà a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute subite, con riconoscimento dell'onere fiscalmente deducibile, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, senza effettuare ricalcoli, né conguagli di importi.

Identicamente per gli eredi.

(INPS – [Circolare n. 174 del 22 novembre 2021](#)). 

B. GIURISPRUDENZA

B.1. Varie

B.1.1) Crediti d'imposta

La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito d'imposta non indicato nel quadro RU del modello redditi decade, a prescindere dall'effettiva spettanza. La Corte, pertanto, ha dato una interpretazione restrittiva, pur in assenza di espressa previsione normativa che preveda tale decadenza. Secondo la Cassazione, la dichiarazione, in tema di crediti d'imposta, non viene qualificata, come normalmente accade, quale manifestazione di scienza (e dunque integrabile) bensì quale manifestazione di volontà e quindi non ritrattabile.

(Corte di Cassazione – [Sentenza n. 34266 depositata il 15 novembre 2021](#)). 

SEZIONE II – FOCUS

La soppressione dell'esterometro ed i nuovi obblighi 2022

Dal 1° gennaio 2022, scatterà anche per gli enti non commerciali, pubblici o privati, compreso gli enti del Terzo settore, l'obbligo di gestire gli acquisti dall'estero in regime di reverse charge mediante l'emissione e la trasmissione al SdI di documenti elettronici. Una deroga temporanea, fino al 30 giugno 2022, parrebbe operare per le sole fatture emesse in modalità cartacea relativamente agli acquisti di beni da San Marino (articolo 71 del Dpr. 633/1972), destinati alla sfera istituzionale, in base a quanto stabilito dagli articoli 16 e 22 del Decreto 21 giugno 2021, stante la specialità di tali disposizioni (ma resta comunque il dubbio che l'autofattura elettronica debba essere utilizzato anche in questo caso senza deroghe).

Il Provvedimento n. 89757/2018 è stato oggetto dell'ultima modifica ad opera del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021 che ha adeguato il paragrafo 9 "Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere", in considerazione delle novità applicabili dal 1° gennaio 2022 e nessuna specificità viene inserita in riferimento alla casistica degli acquisti degli enti non commerciali, pubblici e privati.

I tipi documento da utilizzare obbligatoriamente sono:

- *TD17* Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

- *TD18* Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

- *TD19* Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Occorrerà prestare particolare attenzione in ordine alle modalità di compilazione ed alle tempistiche di trasmissione dei predetti documenti elettronici.

In particolare, pur nelle casistiche di autofattura, occorre ricordare che il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente, ma deve corrispondere all'effettivo fornitore estero; infatti, i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. In queste circostanze lo SdI segnala codice errore 00471.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari o all'acquisto intracomunitario di beni;

- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari.

Tale indicazione induce a ritenere che, nel caso delle fatture dei soggetti comunitari, le nuove regole si debbano applicare alle fatture ricevute a decorrere dal 1° gennaio

2022; per gli acquisti da fornitori extraUE, invece, rileverà la data di effettuazione dell'operazione secondo le regole di cui all'art. 6 del Dpr 633/72, con la considerazione però che, in caso di incerta definizione di tale data, essa si assume coincidente con la data di emissione della fattura da parte del fornitore estero.

In relazione agli importi ed all'Iva, occorre l'indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente (ad aliquota italiana) o del codice Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).

A livello di numerazione di autofatture elettroniche, è consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

A fronte dell'obbligo di utilizzo del SdI per le integrazioni e le autofatture relative agli acquisti dall'esterno in regime di reverse charge con i tipi documento TD17, TD18 e TD19, occorre mantenere, a livello di adempimenti e di informazioni nel software gestionale interno, una chiara distinzione fra gli acquisti operati in ambito commerciale e gli acquisti operati in ambito istituzionale.

Criticità

L'obbligatoria applicazione dal 1° gennaio 2022 dei nuovi codici tipo documento per gli acquisti in reverse charge esterno degli enti non commerciali, pubblici e privati, compreso gli Enti del Terzo settore, è da gestire con attenzione. In particolare l'assenza di distinzione fra le integrazioni o autofatture elettroniche per gli acquisti

esteri in attività istituzionale rischia di generare confusione sui dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate e nei software gestionali degli enti. Le operazioni istituzionali non affluiscono nelle LIPE e nella dichiarazione annuale IVA e sono sottoposti a registrazioni e ad adempimenti periodici con modalità distinte rispetto agli acquisti che vengono effettuati agli effetti dello svolgimento dell'attività commerciale.

Fino ad ora nessuna indicazione da parte dell'Agenzia delle entrate che pare non attribuire rilevanza alla problematica.

Procedura

Gli acquisti inerenti l'attività commerciale. Per questa tipologia di acquisti, sia di beni intracomunitari, sia relativi a servizi esteri (da operatori economici identificati ai fini Iva nella comunità o presso soggetti extracomunitari), le regole applicabili agli enti non commerciali sono le stesse che trovano applicazione per le imprese ed i liberi professionisti. Ad esempio in presenza di un acquisto di servizi relativo allo svolgimento di attività che si configurano inerenti la sfera commerciale, il cedente o prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), emette una fattura per prestazioni di servizi all'ente non commerciale committente residente o stabilito nel territorio nazionale, che ha comunicato la propria identificazione Iva, indicando solo l'imponibile senza la relativa imposta. L'operazione è qualificabile come non soggetta ed è territoriale in Italia per cui l'Iva è assolta dal committente residente o stabilito in Italia in base all'articolo 17, comma

2 del Dpr. 633/1972 e deve essere utilizzato il codice TD17, abbinato al codice natura specifico in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o altro. L'ente committente deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-UE); l'Iva dovuta confluisce nella liquidazione Iva attraverso l'esercizio della detrazione per effetto della doppia registrazione nel registro vendite e acquisti. In presenza di una fattura ricevuta da soggetto comunitario l'integrazione con tipo documento TD17 comporterà l'invio tramite SdI con recapito al solo ente emittente che ha integrato la fattura con l'Iva e con inserimento automatico nelle bozze dei registri precompilati. Si rammenta che in presenza di operazioni di cui all'articolo 17, comma 4 del Dpr. 633/1972, il *reverse charge* esterno non trova applicazione e di conseguenza il codice TD17 non deve essere utilizzato; infatti in questo caso la prestazione di servizi territorialmente rilevante viene effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Invece qualora il prestatore emette una fattura riportante la partita IVA italiana, aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr. 633/1972, l'operazione non rileva ai fini Iva (risoluzione 89/E/2010) e la trasmissione del TD17 è necessaria come integrazione (con l'identificativo Iva comunitario del prestatore residente in un Paese UE) o come autofattura (se il prestatore è soggetto extraUE). Nel caso in cui, sempre nello svolgimento dell'attività commerciale, venga realizzato un acquisto intracomunitario o una prestazione di servizi rilevante in Italia resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE, e l'ente non abbia

ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un'autofattura trasmettendola allo SDI con "TipoDocumento" TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. La sanatoria della irregolarità si completa con la registrazione dell'autofattura trasmessa dal cessionario allo SdI sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l'IVA, ove applicabile, è assolta in sede di liquidazione periodica Iva.

Gli acquisti inerenti l'attività istituzionale. Lo scenario degli adempimenti stabiliti dalla normativa dedicata agli ENC cambia, per quanto riguarda gli acquisti di beni intracomunitari e servizi esteri destinati alla sfera istituzionale, rispetto a quelli inerenti l'attività commerciale. Ad esempio in caso di acquisto intracomunitario (articolo 38 del Dl 331/1993) da parte di ente titolare di identificazione Iva, il cedente dovrà emettere la fattura per la vendita di beni indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non territoriale nel Paese di residenza del cedente, mentre è territoriale in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. Come per un acquisto inerente l'attività commerciale (articolo 46 del Dl. 331/1993), l'ente cessionario integra il documento ricevuto indicando l'Iva dovuta, ma non procederà alla doppia registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite. Infatti l'articolo 47, comma 3 del Dl 331/1993 prevede l'annotazione della fattura integrata, previa numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della stessa fattura, e con riferimento al mese di ricevimento, in uno

specifico registro. Entro la fine di ciascun mese, gli ENC versano l'imposta dovuta risultante dal suddetto registro e presentano telematicamente all'Agenzia delle entrate il modello INTRA12 (articolo 49, commi 1 e 2, del Dl 331/1993). Lo stesso comportamento viene stabilito per l'acquisto di servizi esteri nello svolgimento di attività non commerciali, in base alle previsioni dell'articolo 30-bis del Dpr. 633/1972. La gestione delle fatture cartacee di acquisto senza la necessità di flusso verso lo SdI, evidentemente consente una gestione selettiva delle operazioni destinate alla sfera istituzionale rispetto a quelle commerciali per cui poteva essere scelta la strada dell'integrazione con i codici TD e la fatturazione elettronica. Dal 2022, la norma, in merito alla modalità di gestione dell'operazione, prescrive l'integrazione del documento con TD18 (o TD17, nonché TD19 o TD20 per regolarizzazione) e l'invio tramite SdI, con recapito al soggetto emittente (tenuto ad integrare l'imposta nella fattura IntraUE), con una canalizzazione analoga a quella dell'acquisto commerciale che verrà acquisito dall'Agenzia delle Entrate nel percorso dei registri, delle liquidazioni, delle Lipe e della dichiarazione annuale Iva quando invece quello specifico acquisto istituzionale esaurisce il suo percorso nella presentazione della dichiarazione telematica Intra12 mensile e non deve essere inserito né nelle liquidazioni Iva periodiche, né nella dichiarazione Iva annuale. [↗](#)